



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 20/11/2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2003 n. 733

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 30/1/2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Acquarica del Capo ai sensi della L.R. n. 34/94 e succ. modif. ed integr. e del D.lvo n. 267/2000 per la realizzazione, in Acquarica del Capo (LE), di un insediamento produttivo di tipo industriale per la produzione di calze da parte della ditta Rosafio Ivan.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che, in attuazione della L.R. 19 dicembre 1994 n.34 e successive modif. ed integraz. e dell'art. 34 del D.lvo 267/2000, in data 30/1/2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Acquarica del Capo apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°2053 del 28/12/2000, per la realizzazione di un opificio industriale in Acquarica del Capo, da parte della ditta Rosafio Ivan, in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.d.F.) ed adottato (P.R.G.);

VISTA la deliberazione n.1 del 22/2/2001 con la quale il Consiglio Comunale di Acquarica del Capo ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lvo 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta Rosafio Ivan dovrà essere fornita, al Comune di Acquarica del Capo idonea e formale garanzia (polizza assicurativa fideiussione bancaria, ecc) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO che con delibera n°822 del 5/06/2003 a seguito di apposita verifica di compatibilità paesaggistica presentata da parte del progettista è stato rilasciato da parte della Giunta Regionale il parere paesaggistico in base all'art. 5.03 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico e pertanto non sussistono impedimenti ai fini dell'approvazione della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma;

VISTO il V comma dell'art.34 del D.lvo n. 267/2000, il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tal modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.34 del D.lvo n.267/2000, anche ai fini della variante dello strumento urbanistico generale vigente del Comune di Acquarica del Capo,

l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un opificio industriale per la produzione di calze da parte della ditta Rosafio Ivan sottoscritto in data 30/1/2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di Acquarica del Capo (Le) in attuazione della L.R. n.34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e, conseguentemente, posto nel nulla qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico generale (P.d.F.) e nel P.R.G. adottato.

Lo stesso decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art.6 della L.R. n.13 del 12 aprile 1993.

FITTO
